

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4941 del 18/09/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in localita' Casemurate nel comune di Forli'_Soc. Agr. Bastia S.S._Codice Sisteb FCPPA2177
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5080 del 14/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico ( portata massima 2,33 l/s) in località Casemurate, nel comune di Forlì. Titolare: Soc. Agr. Bastia S.S.– sisteb FCPA2177**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09 giugno 2014 n. 787, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 r.r. 41/2001."
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

**Premesso che :**

- con determinazione n. 19122 del 28/12/2005, è stato rilasciato, alla Ditta Az. Agricola Miseroocchi Giovanni & Brasini Anna Maria, il provvedimento di **concessione preferenziale** per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee, mediante 2 pozzi, per **uso ZOOTECNICO**, in località Casemurate nel comune di Forlì, , assentita fino al 31/12/2005 ai sensi dell'art. 50 della LR n. 7 del 14/04/2004 – Pratica **FCPPA2177**;
- con nota pervenuta in data 22/11/2006, a seguito del comodato d'uso dell'area da parte dell'Az. Agr. Miseroocchi & Brasini in favore della ditta Gruppo Avicolo Masetti S.S., i legali rappresentanti delle due ditte richiedono il **cambio di titolarità** della concessione preferenziale FCPA2177 in favore di Massimo Masetti, legale rappresentante della ditta Gruppo Agricolo Masetti S.S.;
- con nota pervenuta in data 13/12/2006, acquisita al protocollo n. PG.1072274 del 19/12/2006, è stata presentata **domanda di rinnovo** della sopracitata concessione (n. 19122 del 28/12/2005);
- con nota pervenuta in data 14/04/2016 (Prot. N. PGDG.2016.0268358) la SOCIETA' AGRICOLA BASTIA S.S. con sede in Strada Taibo Castello n. 21, Loc. Taibo, Mercato Saraceno (FC), P.IVA 03894040405 subentrata come affittuaria dell'allevamento, richiede il **cambio di titolarità** della concessione;
- con nota pervenuta in data 10/04/2017 (Prot. N. PGDG.2017.3820) la SOCIETA' AGRICOLA BASTIA S.S. conferma la richiesta di cambio di titolarità della concessione di derivazione pratica n. FCPA2177 per un quantitativo annuo di 3500 mc/anno rettificando quanto richiesto nella

domanda di rinnovo (acquisita al protocollo n. PG.1072274 del 19.12.2006) che risultava di 3000 mc/anno.

**Vista:**

- la nota (pgdg.2017.4358 del 26/04/2017) con cui la Provincia di Forlì-Cesena da parere favorevole alla concessione di derivazione;
- la nota (pgdg.2017.5801 del 01/06/2017) con cui il distretto Idrografico del fiume Po da parere di ammissibilità alla concessione di derivazione.

**Dato atto che:**

- le caratteristiche del prelievo, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi degli impianti autorizzati risultano essere i seguenti:

<b>POZZO 1</b>	<b>POZZO 2</b>
Portata massima 2 l/s	Portata massima 0,33 l/s
Portata media 0,11 l/s	Portata media 0,33 l/s
Ubicazione Catasto: Foglio 84 - Particella 3092 Coordinate UTM RER: X 755.786; Y 904.576	Ubicazione Catasto: Foglio 84 - Particella 3070 Coordinate UTM RER: X 755.772; Y 904.609
Volume annuo totale del Pozzo 1 + Pozzo 2: 3500 Mc/anno	

- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

**Dato atto inoltre:**

- che la risorsa è stata legittimamente utilizzata ai sensi del art.27 c.8 del R.R. 41/2001;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso **zootecnico**, per allevamento di n. 170.000 pollastre in gabbia;
- che l'allevamento è stato autorizzato con A.I.A. n 406 del 23/10/2007 successivamente rinnovato con delibera n. 45 del 05/02/2013 della Giunta Provinciale;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 84,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 161,17, pari al canone minimo per l'uso igienico-assimilati;
- che in data 29/03/2017 è stato costituito deposito cauzionale dal nuovo titolare per un importo di €250,00, pari al minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- che a seguito di detto versamento a titolo di deposito cauzionale, è svincolabile il precedente deposito pari a € 136,70 costituito in data 15/03/2006 dalla società Az. Agr. Miserocchi Giovanni e Brasini Anna Maria;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/2001.

**D E T E R M I N A**

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, alla **SOCIETA' AGRICOLA BASTIA S.S.** con sede in Strada Taibo Castello n. 21, Loc. Taibo, Mercato Saraceno (FC), P.IVA 03894040405 la titolarità e il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica da n. 2 pozzi, in località Casemurate del comune di Forlì, per uso zootecnico, già concessa con determinazione n. 19122 del 28/12/2005;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato mediante n. 2 pozzi per complessiva portata massima di 2,33 l/s, media di 0,44 l/s e volume di 3500 mc/anno;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2026** ;

- d) di approvare il disciplinare allegato alla presente determinazione;
- e) di dare atto che:
- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, fissato in € 161,17, è già stato versato, ed è pari al canone minimo per l'uso igienico-assimilati;
  - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei moduli assentiti, sono rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - il deposito cauzionale, fissato in € 250,00, è già stato versato;
  - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 84,00;
- f) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315;
  - il deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n. 07060;
  - le spese di istruttoria sono introitate sul Capitolo 04615;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione.
- i) Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 il concessionario dovrà provvedere, entro 3 mesi dall'emissione del presente atto, all'installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate e dei volumi annui complessivamente prelevati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, i risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.
- j) di non provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. del presente atto ai sensi dell'art. 27 c.2 della R.R. 41/2001;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico  
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni  
*(originale firmato digitalmente)*

## AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a **Società Agricola Bastia S.S.**, con sede legale con sede in Strada Taibo Castello n. 21, Località Taibo, Mercato Saraceno (FC), P.Iva 03894040405, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante n. 2 pozzi (cod. Sisteb FCPPA2177)

### ARTICOLO 1

#### DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

I due pozzi sono localizzati nel Comune di Forlì, località Casemurate con le seguenti caratteristiche:

	Pozzo 1	Pozzo 2
Diametro della colonna pozzo:	165 mm	1200 mm
Profondità del pozzo:	51 mt.	11,5 mt.
Portata massima d'emungimento:	2 l/s	0,33 l/s
Portata media:	0,11 l/s	0,33 l/s
Tip di uso :	zootecnico	zootecnico
Potenza pompa:	2 kW	1 kw
Coordinate UTM-RER:	X: 755.786; Y: 904.576	X: 755.772; Y: 904.609
Rif. Catastali :	foglio n. 84, Particella 3092	foglio n. 84 Particella 3070
Corpo Idrico su cui insiste il prelievo:	0610ER-DQ2-PACS	9015ER-DQ1-FPF

### ARTICOLO 2

#### QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2,33 l/s ( ) e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3.500 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico per l'allevamento di n.170.000 pollastre in gabbia.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS per il Pozzo 1 e dal corpo idrico 9015ER-DQ1-FPF per il pozzo 2.

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi

e per l'interesse pubblico generale.

4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

9. **Compatibilità ambientale** - L'emungimento di acqua dai due pozzi esistenti deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

#### ARTICOLO 4

##### DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

#### ARTICOLO 5

##### REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è aggiornato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

## **ARTICOLO 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1, l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

## **ARTICOLO 8**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, presa visione in data  
\_\_/\_\_/\_\_ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in  
esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**